



Decreto Dirigenziale n. 13 del 25/01/2013

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 7 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - Napoli

Oggetto dell'Atto:

D. LGS. 3 APRILE 2006 N. 152 E S.M.I., ART. 208. APPROVAZIONE DEL PROGETTO PER UN IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE DI TERZI E AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE OPERAZIONI D8, D9 E D15 PER RIFIUTI NON PERICOLOSI DA UBICARSI NEL COMUNE DI S.ANTONIO ABATE (NA) ALLA VIA CASONI MARNA, N. 87, FOGLIO 3, P.LLA 1600 E FOGLIO 4 P.LLA 49, PROPOSTO DALLA MICHELANGELO AMBIENTE S.R.L..

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. che l'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. “Norme in materia ambientale” prevede l'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- b. che con D.G.R. n. 1411/07, modificata con D.G.R. n.388 del 31/07/2012, la Regione Campania, in attuazione della citata normativa, ha dettagliato la procedura di approvazione dei progetti e autorizzazione unica alla gestione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti da rilasciarsi ai sensi dell'art.208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- c. che la Michelangelo Ambiente S.r.l., con istanza, acquisita agli atti in data 19/04/2011 prot.n. 315380, ha chiesto ai sensi dell'art.208 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. l'autorizzazione per un impianto, con capacità produttiva di 72 tonn/giorno, di depurazione delle acque reflue di terzi con operazioni D8, D9, D15, R3, R4 e R13 per rifiuti non pericolosi da ubicarsi in S.Antonio Abate (NA) alla Via Casoni Marna, 87, foglio 3, p.lla 1600 e foglio 4, p.lla 49;
- d. che la Commissione Tecnica Istruttoria, prevista dalla D.G.R. n. 1411/07, nella seduta del 23/04/2012, verificata la completezza della documentazione progettuale richiesta, ha espresso parere favorevole per l'esame da parte della Conferenza di Servizi;

RILEVATO

- a. che è stata indetta e convocata la Conferenza di Servizi istruttoria per il giorno 06/06/2012, il cui verbale si richiama, in cui, sulla base di quanto osservato dalla Provincia, è stato evidenziato che l'impianto per la capacità produttiva di 72 t/g era un impianto soggetto ad AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) nonché a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi della lett. s) dell'all. IV alla parte II del D.Lgs. 152/06;
- b. che la Michelangelo Ambiente S.r.l. in data 25/06/2012 ha presentato un nuovo progetto, acquisito agli atti con prot. 484449, per un impianto di capacità produttiva di 10 tonn/giorno per i codici CER 020304 – 020501 – 020502 – 200304 – 161002, sottoposto a trattamento D8, D9 e stoccaggio D15 di cui all'all. B, parte IV del D.Lgs. 152/06, non soggetto a verifica di compatibilità ambientale;
- c. che è stata convocata la seconda seduta di Conferenza di Servizi per il giorno 27/07/2012, il cui verbale si richiama, in cui è emerso quanto segue e sono stati espressi i sotto indicati pareri:
 - c.1. l'area interessata dall'impianto (p.lla n. 2104, fl 3) “ricade nella zona D2 industriale, sottoposta alle norme di salvaguardia di cui alla L.R. 35/87, art. 5, ed il territorio è sottoposto ad interesse archeologico e vincolo ambientale relativamente al D.Lgs. 42/2004”, come attestato dal Comune di S.Antonio Abate (NA), Area Tecnica, Settore Urbanistico prot. 4041/2012 del 27/03/2012. L'impianto dovrà essere allocato in capannoni – di proprietà della SICAF S.r.l. e locati alla Michelangelo Ambiente S.r.l. - realizzati in assenza di autorizzazione edilizia ed oggetto di richiesta di concessione edilizia in sanatoria ai sensi della L.724/94, a tutt'oggi non rilasciata dal Comune. Dal citato certificato prot. 4041/2012 del Comune risulta che lo strumento urbanistico vigente non è stato adeguato alle prescrizioni del PUT di cui alla L.R. n. 35 del 27/06/1987, per cui nelle more si applicano le norme di salvaguardia di cui all'art. 5 della citata legge che vietano il rilascio di concessioni edilizie (ora permessi di costruire);
 - c.2. l'ARPAC, con nota prot. gen. n. 34523 del 23/07/2012, acquisita agli atti in pari data prot. 566129, esaminata la documentazione prodotta, ha espresso parere favorevole all'approvazione del progetto;
 - c.3. la Provincia, con nota del 26/07/2012 prot. 75684, acquisita agli atti in pari data con prot. 578091, ha espresso parere favorevole all'approvazione del progetto limitatamente alle tematiche di propria competenza, chiedendo alcune correzioni della documentazione tecnica inviata e fermo restando le ulteriori valutazioni e prescrizioni di competenza dell'ARPAC e dell'ASL NA3 Sud;
 - c.4. la Regione ha rappresentato che il mancato adeguamento dello strumento urbanistico vigente alle prescrizioni del PUT, e la conseguente applicazione delle norme di salvaguardia che vietano il

rilascio di concessioni edilizie, ha carattere pregiudiziale per cui l'impianto non è autorizzabile, ai sensi dell'art. 208;

- d. che successivamente per quanto rappresentato dalla Regione, la Michelangelo Ambiente S.r.l. con nota acquisita agli atti con prot. 670100 del 12/09/2012, ha comunicato di voler spostare l'impianto con una capacità di depurazione e trattamento D8 e D9 di 10 t/g e di stoccaggio D15 di 30 tonn., in capannoni siti in Via Marna 85/87, dotati di regolare concessione edilizia rilasciata dal Comune e che distano geograficamente 10 m. dal sito precedente e che pertanto la documentazione agli atti sull'impatto acustico e sulle caratteristiche geologiche del sito restano immutate;
- e. che la Regione ha convocato per il giorno 06/11/2012 un'altra seduta della Conferenza di Servizi, il cui verbale si richiama, per l'esame del progetto dell'impianto da realizzarsi nei locali siti in Via Casoni Marna 85/87 in cui è emerso quanto segue e sono stati espressi i sotto indicati pareri:
 - e.1 che dalla relazione tecnica allegata alla nota prot. 670100/12 risulta che l'opificio ove verrà allocato l'impianto è contraddistinto in Catasto al foglio 3 p.lla 1600 e foglio 4 p.lla 49;
 - e.2 per l'opificio industriale, costituito da capannoni adibiti alla lavorazione e depositi, uffici, servizi, abitazione custode, di proprietà della SICAF S.r.l., sito in Via Casoni Marna 145, è stata rilasciata concessione edilizia in sanatoria n. 18 del 28/05/1996;
 - e.3 il Comune di S. Antonio Abate (NA) – Area Tecnica – Settore Urbanistica ha rilasciato in data 02/10/2011 prot. 19107.2011 certificato di destinazione urbanistica in cui si attesta che l'immobile sito alla Via Casoni Marna n. 85, identificato in catasto fabbricati al foglio 4 p.lla 49 e foglio 3 p.lla 1600, oggetto di concessione edilizia in sanatoria n. 18/96 presenta una destinazione d'uso di tipo industriale;
 - e.4 la Provincia, con nota prot. 4586 del 05/11/2012, ha espresso parere favorevole all'ap-provazione del progetto limitatamente alle tematiche di propria competenza, chiedendo al-cune correzioni della documentazione tecnica inviata e fermo restando le ulteriori valuta-zioni e prescrizioni di competenza dell'ARPAC in merito alla quantità ed alla qualità delle emissioni prodotte nel ciclo di lavorazione e quelle dell'ASL NA3 Sud in merito alla sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008. Ha dichiarato che il rilascio della concessione edilizia in sanatoria non muta la destinazione urbanistica dell'area e che la compatibilità dell'intervento alle vigenti norme urbanistiche è rilevante ai fini dell'approvazione del progetto. Ha richiesto che il Comune verifichi la conformità delle opere indicate sugli attuali grafici con quelli oggetto di concessione edilizia in sanatoria n.18 del 28/05/1996 ed eventuali altri atti autorizzativi successivi;
 - e.5 documentazione progettuale presentata dalla Società ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione ex art. 208 sia totalmente ricompreso nella concessione in sanatoria n. 18/1996 e di chiarire le discrasie dei numeri civici;
 - e.6 la Società in merito alle richieste della Provincia ha depositato agli atti dichiarazione della Società Depura in cui si attesta che la relazione non firmata inviata a tutti gli Enti della Conferenza è stata redatta dai propri tecnici e si è impegnata ad integrare i grafici con le due sezioni in corrispondenza delle vasche del depuratore, dichiarando che il ciclo produttivo produce i seguenti rifiuti codice CER 190805 (fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue) e codice CER 190801 (vaglio) e codice CER 190802 (rifiuti dell'eliminazione della sabbia) che come risulta dalla relazione tecnica “vengono inviati tramite un sistema idro-pneumatico in testa al trattamento biologico per poi essere allontanati presso un ulteriore impianto di trattamento”. L'impianto di cui si chiede l'autorizzazione non prevede zone di deposito temporaneo dei rifiuti;
 - e.7 la Società ha inoltre dichiarato che le acque reflue dei servizi igienici recapitano in vasca a tenuta stagna interrata sottoposta ad auto espurgo e successivamente inviate al proprio impianto di trattamento biologico per essere poi immesse nella fognatura comunale. Le acque di dilavamento provenienti dal piazzale confluiscono in pubblica fognatura previo trattamento in vasche di sedimentazione. Le acque di gronda convogliano direttamente in fogna senza alcun trattamento. I rifiuti liquidi descritti nella relazione con i relativi codici vengono trattati nel citato impianto per poi essere inviati nella fognatura comunale;

- e.8** la Regione ha prescritto l'osservanza per gli scarichi idrici dei limiti emissivi previsti dalla tabella III "colonna scarico in corpo idrico superficiale" dell'all. V della parte III del D.Lgs. 152/06 e richiesto che vengano indicati in maniera chiara l'ubicazione e il numero dei pozzetti fiscali ove dovranno essere effettuati i campionamenti;
- e.9** la Regione ha chiesto per il sistema di abbattimento a carboni attivi (contenente 200 Kg di carbone) di indicare i tempi di sostituzione dei carboni fornendo la capacità di assorbimento degli stessi, la quantità (flusso di massa) di inquinanti che pervengono giornalmente al sistema di abbattimento per stabilire il piano di manutenzione dello stesso;
- e.10** la Regione ha assegnato alla Società il termine di trenta giorni per la presentazione delle integrazioni richieste invitando gli Enti ad esprimere il proprio parere entro i successivi 20 giorni;

CONSIDERATO

- a.** che la Società, con nota acquisita agli atti prot. n. 827787 del 12/11/2012, ha trasmesso nuova perizia a firma della Ditta Depura descrittiva dell'impianto di depurazione con sezioni vasche, contratto di smaltimento dei rifiuti prodotti dal processo di depurazione e classificati con i codici CER 190805, 190801 e 190802, dimensionamento dell'impianto di abbattimento a carboni attivi con frequenza di sostituzione/manutenzione;
- b.** che il Comune di S. Antonio Abate (NA), con nota prot. n. 26109 del 26/11/2012, ha dichiarato che il capannone rappresenta quota parte di un immobile di più ampie dimensioni per il quale è stata rilasciata concessione edilizia in sanatoria n. 18 del 28/05/1996 con destinazione industriale e che l'immobile ricade in Zona D2 "Piano insediamento produttivo comunale";
- c.** che la Provincia di Napoli, con nota prot. gen. n. 112924 del 29/11/2012, viste la documentazione integrativa prodotta dalla Società e le dichiarazioni rese dalla stessa in sede di Conferenza, ha confermato il parere favorevole all'approvazione del progetto;
- d.** che l'ATO3 e l'ASL NA3 Sud, nonché l'ARPAC (sull'impianto allocato nell'opificio rientrante nella C.E. n. 18/1996), non hanno espresso il proprio e definitivo parere per cui ai sensi dell'art. 14 ter co. 7 L.241/90 si considerano acquisiti gli assensi;

VISTO

- a.** che con nota del 10/01/2013 acquisita agli atti di questo Settore con prot. 30862 del 14/01/2013 la Società ha trasmesso dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445/2000, di iscrizione alla Camera di Commercio, con indicazione del numero e della data di iscrizione, dell'attività, dei titolari di cariche o qualifiche, della non sussistenza di procedure concorsuali in corso e di nulla-osta ai fini dell'art.10 L. 31/05/1965 n. 575 e s.m.i..
- b.** che con nota del 16/01/2013 prot. n. 36642 sono state chieste al Prefetto di Napoli informazioni di cui all'art. 10 DPR 03/06/88 n. 252;

RITENUTO, conformemente alle risultanze istruttorie ed alle posizioni prevalenti espresse in Conferenza e per quanto su "considerato", di approvare il progetto dell'impianto di depurazione delle acque reflue di terzi e autorizzazione all'esercizio delle operazioni D8, D9 e D15 per rifiuti non pericolosi da ubicarsi in S. Antonio Abate (NA) alla Via Casoni Marna 87, foglio 3, p.lla 1600 e foglio 4, p.lla 49;

VISTI

- a.** il D.Lgs. n 152 del 03/04/2006 e s.m.i;
- b.** la Delibera di G.R. n. 1411 del 27.07.2007;
- c.** il D.D. n.9 del 20/04/2011 del Coordinatore dell'A.G. 05

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e della proposta del RUP di adozione del presente atto

D E C R E T A

Per tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente trascritto e riportato di:

1. **approvare**, conformemente alle risultanze istruttorie ed alle posizioni prevalenti espresse in Conferenza e per quanto su considerato, il progetto dell'impianto di depurazione delle acque reflue di terzi e autorizzazione all'esercizio delle operazioni D8, D9 e D15 per rifiuti non pericolosi da ubicarsi in S. Antonio Abate (NA) alla Via Casoni Marna, 87, individuato al foglio 3, p.lla 1600 ed al foglio 4, p.lla 49, presentato dalla Michelangelo Ambiente S.r.l.;
2. **autorizzare** la Michelangelo Ambiente S.r.l., legalmente rappresentata dalla Sig.ra Ranieri Lina nata a S. Giuseppe Vesuviano (NA) il 15/02/1943, a realizzare l'impianto entro 12 mesi a far data dal rilascio del presente provvedimento, in conformità al progetto esaminato nella seduta del 06/11/2012 che consta degli elaborati acquisiti agli atti con prot. n.670100 del 12/09/2012 e con prot. n. 827787 del 12/11/2012, ed alle prescrizioni di cui al punto 4:
 - 2.1 Relazione tecnica aggiornata redatta a firma congiunta del Geom. Filippo D'Aniello e dal Biologo Dr. Michele Di Martino in data 06/09/2012, acquisita agli atti con prot. n. 670100 del 12/09/2012 comprensiva anche della descrizione degli impianti di abbattimento degli inquinanti emessi in atmosfera e delle misure da adottarsi in caso di chiusura e dismissione dell'impianto;
 - 2.2 Cartografia unica aggiornata redatta dal Geom. Filippo D'Aniello in data 07/09/2012 acquisita agli atti con prot. n.670100 del 12/09/2012;
 - 2.3 Contratto di locazione tra la SICAF S.r.l. e la Michelangelo Ambiente S.r.l. datato 01/04/2012, registrato in data 19/04/2012 acquisito agli atti con prot. n. 670100 del 12/09/2012;
 - 2.4 Attestato del Comune di S. Antonio Abate (NA) datato 02/10/2011 con il quale si evidenzia che l'immobile sito alla Via Casoni Marna 87, foglio 4 p.lla 49 e foglio 3 p.lla 1600, è oggetto di Concessione Edilizia in sanatoria n. 18 del 18/06/1996 e presenta una destinazione d'uso di tipo industriale (unita C.E.S. n. 18 del 18/06/1996);
 - 2.5 Nomina ed accettazione Responsabile Tecnico datata 18/04/2012 acquisita agli atti con prot. 315380 del 19/04/2011;
 - 2.6 Ricevuta di quietanza di versamento di euro 520,00;
 - 2.7 Relazione geologica e di compatibilità geologica, datata Marzo 2011, a firma del geologo Dr. Mario Fusco acquisita agli atti con prot. n.315380 del 19/04/2011;
 - 2.8 Relazione sul dimensionamento delle vasche di prima pioggia rispetto ai parametri pluviometrici non datata, a firma del Geom. Filippo D'Aniello;
 - 2.9 Perizia tecnica integrativa di valutazione di impatto acustico, datata 26/03/2012, a firma dei tecnici Dr. Vincenzo Salerno e Dr. Michele Di Martino;
 - 2.10 Documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i, datato 21/03/2012, a firma del medico competente Dr. Ciro De Seta acquisita agli atti con prot. n. 238539 del 27/03/2012;
3. **precisare che:**
 - 3.1 la Società potrà stoccare nell'impianto in ogni momento una quantità di rifiuti non superiore a 30.000m³ equivalenti a 30t/g. e non potrà sottoporre a operazioni D8 e D9 più di 10 tonn/giorno;
 - 3.2 le tipologie di rifiuti liquidi e operazioni di depurazione e stoccaggio che vengono autorizzate con il presente provvedimento sono le seguenti:

Codice CER	Tipologia rifiuti	Attività
02 03 04	Rifiuti preparazione e trattamento frutta, verdura ecc. (scarti inutilizzabili per il	D8/D9 e D15

	consumo o la trasformazione)	
02 05 01	Rifiuti industria lattiero-casearia (scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione)	D8/D9 e D15
02 05 02	Rifiuti industria lattiero-casearia (fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti)	D8/D9 e D15
20 03 04	Altri rifiuti urbani (fanghi delle fosse settiche)	D8/D9 e D15
16 10 02	Soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01	D8/D9 e D15

4. prescrivere:

- 4.1** per le acque nere, le acque di gronda e le acque di dilavamento confluenti in pubblica fognatura il rispetto per tutti gli inquinanti dei limiti emissivi previsti dalla tabella III, colonna scarico in corpo idrico superficiale, dell'all.V della parte III del D.Lgs. 152/06. La Società dovrà effettuare autocontrolli trimestrali per tutti i parametri;
- 4.2** i rifiuti pericolosi e non pericolosi originati dall'attività debbono essere assoggettati alla normativa sul Catasto Regionale Rifiuti, di cui all'art. 189 del D.Lgs. 152/06;
- 4.3** il carico e lo scarico dei rifiuti deve essere annotato sull'apposito registro di cui all'art. 190 dello stesso D.Lgs. 152/06 che deve essere accessibile in ogni momento agli organi di controllo;
- 4.4** i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione di cui all'art. 193 del D.Lgs.152/06, debbono essere conferiti a soggetti autorizzati alle attività di gestione degli stessi;
- 4.5** il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti (deposito temporaneo) deve essere espletato nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 283 lettera bb – punti da 1) a 4);
- 4.6** per quanto non riportato nel presente provvedimento, si applica la normativa vigente in materia di rifiuti e della loro gestione;
- 4.7** di contenere le emissioni in atmosfera, ad inquinamento significativo, provenienti dall'attività di depurazione dei rifiuti liquidi non pericolosi, nei limiti sotto indicati:

Camino	Provenienza emissioni	Inquinante	Concentrazione mg/m ³	Portata m ³ /h	Flussi di massa g/h	Sistema di abbattimento
E1	Depurazione rifiuti liquidi	Acido solfidrico	5	700	3,5	Carboni attivi preimpregnati
		Metilmercaptano	0,5		0,35	
		Etilmercaptano	1		0,70	
		Ammoniaca	2		1,40	
		Metilammina	0,5		0,70	
		Dimetilammina	0,5		0,70	
		Trimetilammina	0,8		0,56	

- 4.8** le misurazioni periodiche in autocontrollo, delle emissioni in atmosfera, dovranno essere effettuate con cadenza **annuale**;

- 4.9 i metodi di prelievo e di analisi delle emissioni, nonché i criteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei limiti, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia;
- 4.10 il sistema di abbattimento deve essere tenuto in continua e costante efficienza;
- 4.11 il camino di emissione deve superare di almeno 1 metro il colmo dei tetti degli eventuali edifici ubicati nel raggio di 10 metri;
- 4.12 provvedere all'annotazione dei dati in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato IV, alla parte quinta del D. Lgs 152/06;
- 4.13 per l'acustica ambientale effettuare, entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, le misurazioni emissive al perimetro dell'impianto e le misurazioni immissive presso i ricettori sensibili, ai fini della verifica del rispetto dei limiti previsti dalla normativa. In caso di superamento dei limiti normativi, la Società dovrà porre in essere misure idonee per il contenimento acustico ed il rispetto dei limiti normativi, e nelle more l'attività non potrà essere esercitata. Si prescrivono autocontrolli quadriennali per l'acustica ambientale.

5. stabilire che:

- 5.1 la Michelangelo Ambiente S.r.l. è tenuta a comunicare a questo Settore e all'Amministrazione Provinciale di Napoli l'inizio e la fine dei lavori, quest'ultima comunicazione deve essere corredata da apposita perizia giurata redatta da tecnico abilitato che dovrà attestare che i lavori sono stati completati conformemente al progetto approvato;
- 5.2 l'Amministrazione Provinciale di Napoli ricevuta la comunicazione di ultimazione dei lavori, entro sessanta giorni, predisporrà apposito sopralluogo al fine di verificare la corrispondenza dei lavori effettuati con il progetto approvato e informerà tempestivamente questo Settore sugli esiti del sopralluogo;
- 5.3 a seguito della comunicazione del completamento dei lavori la Michelangelo Ambiente S.r.l. è autorizzata, nelle more del sopralluogo di cui al precedente punto 5.2, a svolgere l'esercizio provvisorio dell'attività per un periodo di mesi sei;
- 5.4 la Michelangelo Ambiente S.r.l., prima di intraprendere l'esercizio provvisorio dell'attività è obbligata a presentare a questo Settore, apposita polizza fidejussoria rilasciata da istituto bancario o primaria compagnia di assicurazione, debitamente autenticata da un notaio, che dovrà altresì attestare che il soggetto ha titolo a sottoscrivere tale atto, avente validità di anni undici e per un importo di €5.250,00= (cinquemiladuecentocinquanta,00) a favore del Presidente pro-tempore della Giunta Regionale della Campania, a garanzia di eventuali danni ambientali che possono derivare dall'esercizio dell'attività;
- 5.5 qualora la Società, attui i lavori in difformità al progetto approvato o non siano soddisfatte le condizioni e le prescrizioni contenute nel presente provvedimento, si adotteranno, a seconda della gravità dell'infrazione, i seguenti provvedimenti:
 - 5.5.1 diffida con l'assegnazione di un termine entro cui le irregolarità riscontrate, debbono essere sanate, pena la sospensione dell'attività per un periodo massimo di dodici mesi;
 - 5.5.2 diffida e contestuale sospensione dell'attività autorizzata fino a dodici mesi, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente;
 - 5.5.3 revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinano situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
- 5.6 l'autorizzazione definitiva a svolgere l'attività, sarà rilasciata con decreto di questo Settore, previa attestazione dell'Amministrazione Provinciale di Napoli di conformità dell'impianto al progetto approvato;
- 6 Il presente provvedimento perderà efficacia in caso di informativa antimafia positiva o di diniego di concessione edilizia in sanatoria del manufatto ricadente nella zona di "unità di localizzazione industriale";

7 dare atto che:

7.1 la Sig.ra Ranieri Lina nata a S.Giuseppe Vesuviano (NA) il 15/02/1943 quale amministratore della Michelangelo Ambiente S.r.l. è responsabile di quanto dichiarato nella documentazione allegata all'istanza e successivamente integrata;

7.2 l'eventuale cambio dell'assetto societario (Amministratore, sede legale, nomina di nuovo Responsabile Tecnico dell'impianto ecc.) dovrà essere comunicato tempestivamente a questo Settore;

8 notificare il presente atto alla Michelangelo Ambiente S.r.l. con sede legale ed operativa in S. Antonio Abate (NA) alla Via Casoni Marna, 87;

9 trasmettere copia del presente provvedimento, all'ASL NA3 Sud, all'ARPAC, all'ATO3, al Comune di S. Antonio Abate (NA), all'Amministrazione Provinciale di Napoli che in conformità a quanto disposto dall'art. 197 del D.Lgs.152/06 - procederà agli opportuni controlli, le cui risultanze dovranno essere trasmesse tempestivamente a questo Settore;

10 inviare per via telematica copia del presente provvedimento al Coordinatore dell'A.G.C. Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale della Campania e al B.U.R.C. per la pubblicazione integrale.

Avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data.

Dott.ssa Lucia Pagnozzi